

Schema di Convenzione

Per la fornitura di Scuolabus e dei servizi connessi ed opzionali, per le

Pubbliche Amministrazioni

ai sensi dell'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. e

dell'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000 n. 388

Lotto/i ...[1 e/o 2 e/o 3]

TRA

Consip S.p.A., a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, Via Isonzo n. 19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 313515/97, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante, Dott. Danilo Oreste Broggi, giusta poteri allo stesso conferiti dallo statuto sociale e dalla deliberazione di aggiudicazione del Consiglio di Amministrazione in data _____ (nel seguito per brevità anche "***Consip S.p.A.***");

E

- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, giusta poteri allo stesso conferiti da ____ (nel seguito per brevità anche "***Fornitore***");

OPPURE

- ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, Via ____, in persona del ____ e legale rappresentante Dott. ____, nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa, la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, e la mandante ____, sede legale in ____, Via ____, capitale sociale Euro ____=, iscritta al Registro delle Imprese di ____ al n. ____, P. IVA ____, domiciliata ai fini del presente atto in ____, via ____, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in ____, dott. ____ ____, repertorio n. ____ (nel seguito per brevità anche "***Fornitore***")

PREMESSO

a) che l'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, ha affidato al Ministero dell'Economia e delle Finanze – già Ministero del Tesoro e Bilancio e della Programmazione Economica – (nel seguito per brevità anche “**Ministero**”), il compito di stipulare, nel rispetto della vigente normativa in materia di scelta del contraente, Convenzioni con le quali il fornitore prescelto si impegna ad accettare Ordinativi di Fornitura deliberati dalle pubbliche amministrazioni individuate dall'art. 1, D.Lgs. 165/2001, nonché dai soggetti che ai sensi della normativa vigente (es. i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. 289/2002) sono legittimati ad utilizzare la Convenzione. Le predette pubbliche amministrazioni ed i predetti soggetti utilizzano la Convenzione sino a concorrenza del quantitativo massimo complessivo stabilito dalla Convenzione medesima ed ai prezzi e condizioni ivi previsti, fermo restando quanto previsto dall'art. 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'applicazione di quanto stabilito all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

b) che con propri Decreti Ministeriali del 24 febbraio 2000 e del 2 maggio 2001, il Ministero ha affidato alla Consip S.p.A., tra l'altro, l'assistenza nella pianificazione e nel monitoraggio dei fabbisogni di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni, la conclusione per conto del Ministero medesimo e delle altre Pubbliche Amministrazioni delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime, anche attraverso soluzioni organizzative, servizi informatici, telematici e logistici necessari alla compiuta realizzazione del sistema stesso, anche attesa la necessità di realizzare il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa pubblica con l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative innovative e segnatamente attraverso strumenti di “*Information Technology*”;

c) che, in attuazione di quanto sopra, nonché in esecuzione di quanto previsto nella Convenzione sottoscritta in data 4 marzo 2005 tra il Ministero e la Consip S.p.A., quest'ultima ha il compito, tra l'altro, di eseguire i servizi compresi quelli informatici, telematici e di consulenza, necessari alla progettazione, sviluppo e realizzazione delle Convenzioni, di gestire le procedure per la conclusione delle medesime Convenzioni e dei relativi Ordinativi di Fornitura, nonché di svolgere le

attività di monitoraggio dell'esecuzione delle obbligazioni e delle prestazioni, oggetto delle Convenzioni medesime e dei singoli contratti attuativi;

d) che il sistema introdotto dall'articolo 26, Legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dall'articolo 58, Legge 23 dicembre 2000, n. 388, non modifica la disciplina vigente in tema di adozione della deliberazione di acquisto, né di impegno di spesa da parte delle Pubbliche Amministrazioni;

e) che la stipula della presente Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni Pubbliche, né tanto meno la Consip S.p.A., all'acquisto di quantitativi minimi o predeterminati di beni e/o servizi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del quantitativo massimo stabilito, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Pubbliche che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia;

f) che i singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura secondo le modalità ed i termini indicati nelle Condizioni Generali; nei predetti Ordinativi di Fornitura saranno indicati l'esatto quantitativo della fornitura richiesta ed il luogo di esecuzione;

g) che la Consip S.p.A., in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dal Ministero, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha ravvisato la necessità di procedere all'individuazione dei fornitori per la fornitura di Scuolabus e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni attraverso una procedura aperta svolta in ambito comunitario suddivisa in n. 3 Lotti ed indetta con Bando di gara pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, foglio inserzioni, n. ____ del _____ e nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. ____ del _____;

h) che il Fornitore, con riferimento alla procedura di cui sopra, è risultato aggiudicatario del Lotto/i _____e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare la fornitura oggetto della presente Convenzione ed eseguire gli Ordinativi di Fornitura, alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nelle Condizioni Generali;

i) che il Fornitore dichiara che quanto risulta dalla presente Convenzione e dai suoi allegati, ivi compreso il Capitolato Tecnico, nonché dal Bando di gara e dal

Disciplinare di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da fornire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

j) che il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva per un importo di Euro _____ = (_____/00) a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali nonché la cauzione per un importo pari ad Euro _____ = (_____/__) a garanzia del pagamento dei costi delle verifiche ispettive ed ha stipulato una polizza assicurativa per la responsabilità civile con le modalità indicate nel Disciplinare di gara;

k) che la presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione per la Consip S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle espressamente alla stessa riferite, costituendo la medesima Convenzione le condizioni generali del contratto concluso dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di Fornitura;

Ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse, nelle Condizioni Generali e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara ed il Disciplinare di gara ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione.
2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale della Convenzione: l'Allegato "A" (Capitolato Tecnico), l'Allegato "B" (Offerta Tecnica del Fornitore), l'Allegato "C" (Offerta Economica del Fornitore), l'Allegato "D" (Modello di Ordinativo di Fornitura) e l'Allegato "E" (Condizioni Generali).

Articolo 2

Altre Definizioni

1. Ferme restando le definizioni contenute nelle Condizioni Generali, nell'ambito della Convenzione si intende per:

- a) **Capitolato Tecnico:** il documento di cui all'Allegato "A";
 - b) **Offerta Tecnica:** il documento di cui all'Allegato "B";
 - c) **Offerta Economica:** il documento di cui all'Allegato "C";
 - d) **Condizioni Generali:** il documento di cui all'Allegato "E";
 - e) **Data di Accettazione:** si intende la data di esito positivo della verifica e di conseguente accettazione della fornitura;
 - f) **Fornitore:** l'impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario del Lotto di cui alle premesse e che conseguentemente sottoscrive la Convenzione, obbligandosi a quanto nella stessa previsto;
 - g) **Lotto:** comprende le forniture di Scuolabus e dei servizi connessi ed opzionali per le Pubbliche Amministrazioni oggetto della presente Convenzione;
 - h) **Organismo di Ispezione (o Ente Terzo)** il soggetto accreditato secondo le norme EN 45004 che effettua le verifiche ispettive.
2. Le espressioni riportate negli Allegati al presente atto e nelle Condizioni Generali hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati e nelle Condizioni Generali, tranne qualora il contesto delle singole clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali disponga diversamente.

Articolo 3

Disciplina applicabile e criterio di prevalenza

1. La presente Convenzione è regolata:
 - a) dalle Condizioni Generali e dai documenti, atti e normative ivi richiamati;
 - b) da quanto previsto nella presente Convenzione, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati.
2. In caso di discordanza tra quanto previsto nella presente Convenzione e quanto contenuto nelle Condizioni Generali, prevarranno le previsioni contenute nella presente Convenzione.
3. In caso di difficoltà interpretative tra quanto contenuto nel Capitolato Tecnico e quanto dichiarato nell'Offerta Tecnica, prevarrà quanto contenuto nel Capitolato Tecnico, fatto comunque salvo il caso in cui l'Offerta Tecnica contenga, a giudizio della Consip S.p.A., previsioni migliorative rispetto a quelle contenute nel

Capitolato Tecnico.

4. Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Consip e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo temperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

Articolo 4

Oggetto della Convenzione

1. La Convenzione definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli Contratti di Fornitura, relativa alla prestazione da parte del Fornitore e in favore delle singole Amministrazioni Contraenti della fornitura di [Scuolabus a gasolio corti per il Lotto n. 1, Scuolabus a gasolio medi per il Lotto n. 2, Scuolabus a gasolio normali per il Lotto n. 3,] nonché dei servizi connessi comprensivi di quelli idonei al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, attraverso strumenti di “*Information Technology*”.
2. Con la stipula della Convenzione, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Amministrazioni Pubbliche, a fornire gli Scuolabus ed i servizi connessi ed opzionali di cui al Capitolato tecnico nonché all'Offerta Tecnica, il tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura, sino alla concorrenza del quantitativo massimo pari a *[indicato per ciascun lotto]*:

Per il Lotto 1: **n. 30 Scuolabus a gasolio corti:** *con le caratteristiche minime e le componenti indicate nei paragrafi 3.1 (Tabella 1), 3.2, 3.3, 4.1 e 4.2 del Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica relativa al Lotto 1;*

Opzioni di prodotto: i predetti veicoli dovranno essere corredati, se richiesto dall'Amministrazione ordinante, dei dispositivi opzionali descritti e con le caratteristiche minime

riportate nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica relativa al Lotto 1.

Opzione di servizio: i predetti veicoli dovranno essere corredati, se richiesto dall'Amministrazione ordinante, del servizio di Assistenza e Manutenzione eseguito secondo le modalità descritte nel paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico e, se migliorativa, nell'Offerta Tecnica relativa al Lotto 1.

Per il Lotto 2: ***n. 65 Scuolabus a gasolio medi:** con le caratteristiche minime e le componenti indicate nei paragrafi 3.1 (Tabella 2), 3.2, 3.3, 4.1 e 4.2 del Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica relativa al Lotto 2; ;*

Opzioni di prodotto: i predetti veicoli dovranno essere corredati, se richiesto dall'Amministrazione ordinante, dei dispositivi opzionali descritti e con le caratteristiche minime riportate nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica relativa al Lotto 2.

Opzione di servizio: i predetti veicoli dovranno essere corredati, se richiesto dall'Amministrazione ordinante, del servizio di Assistenza e Manutenzione eseguito secondo le modalità descritte nel paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico e, se migliorativa, nell'Offerta Tecnica relativa al Lotto 2.

Per il Lotto 3: ***n. 60 Scuolabus a gasolio normali:** con le caratteristiche minime e le componenti indicate nei paragrafi 3.1 (Tabella 3), 3.2, 3.3, 4.1 e 4.2 del Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica relativa al Lotto 3; ;*

Opzioni di prodotto: i predetti veicoli dovranno essere corredati, se richiesto dall'Amministrazione ordinante, dei dispositivi opzionali descritti e con le caratteristiche minime riportate nel paragrafo 6.1 del Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica relativa al Lotto 3.

Opzione di servizio: i predetti veicoli dovranno essere corredati, se richiesto dall'Amministrazione ordinante, del

servizio di Assistenza e Manutenzione eseguito secondo le modalità descritte nel paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico e, se migliorativa, nell'Offerta Tecnica relativa al Lotto 3.

tutto nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti e, per loro, dalle Unità Ordinanti con gli Ordinativi di Fornitura.

3. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nella presente Convenzione, nelle Condizioni Generali, nel Capitolato Tecnico e, se migliorative, nell'Offerta Tecnica.
4. La Consip S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia della presente Convenzione, l'aumento delle prestazioni contrattuali, nei limiti in vigore per la Pubblica Amministrazione, alle condizioni e corrispettivi stabiliti nel presente atto e nei suoi Allegati; in particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto quantitativo massimo complessivo fino a concorrenza di un quinto, anche ai sensi del R.D. 2440/1923.

Articolo 5

Durata

1. Fermo restando quanto previsto nelle Condizioni Generali, la presente Convenzione ha una durata di 12 mesi a decorrere da(gg/mm/aaaa) ; Tale durata potrà essere prorogata fino ad un massimo di ulteriori 6 mesi, previa comunicazione scritta della Consip S.p.A., da inviare al Fornitore con 15 giorni di anticipo rispetto alla scadenza, nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia esaurito il quantitativo massimo stabilito, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento del medesimo.

Ferma restando la validità ed efficacia della Convenzione e dei singoli Contratti di fornitura, attuativi della Convenzione, non sarà più possibile aderire alla Convenzione, qualora sia esaurito il quantitativo massimo previsto, anche eventualmente incrementato.

Articolo 6

Obbligazioni specifiche del Fornitore

1. Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti della Convenzione, nel Capitolato tecnico e nelle Condizioni Generali, anche a:

- prestare la garanzia contro vizi e difetti di fabbricazione (art. 1490 c.c.) e per mancanza di qualità promesse ed essenziali per l'uso cui è destinata la cosa (art. 1497 c.c.), nonché a prestare garanzia di buon funzionamento ex art. 1512 c.c.. Tale garanzia dovrà essere applicabile ai Prodotti in configurazione base e/o personalizzati e alle relative Opzioni di prodotto per un periodo di 12 (dodici) mesi (o, comunque, nel termine di prolungamento della garanzia offerta dal Fornitore), decorrenti dalla data di accettazione del Prodotto senza nessuna limitazione del chilometraggio massimo;
 - direttamente o attraverso una dichiarazione della Casa Costruttrice del veicolo base, a garantire la disponibilità dei pezzi di ricambio dei Prodotti forniti anche dopo la scadenza della durata della presente Convenzione, eventualmente prorogata, per un periodo non inferiore a 10 anni a decorrere dalla data di accettazione dei Prodotti stessi, applicando prezzi non superiori a quelli risultanti dai listini ufficiali di volta in volta vigenti; la predetta dichiarazione prodotta ai fini della stipula del presente atto, se pur non materialmente allegata, ne costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Con riferimento ai Livelli di servizio relativi alla garanzia prestata ed al servizio di assistenza e manutenzione [*per ogni singolo lotto*], il Fornitore, qualora non fosse possibile l'immediato ripristino della funzionalità a seguito di intervento di manutenzione su chiamata, pena l'applicazione delle penali di cui oltre:
- dovrà effettuare la diagnosi entro un massimo di 3 (tre) gg. lavorativi [*o minor termine indicato nell'Offerta tecnica*] dalla data di invio della comunicazione del vizio e/o del difetto di malfunzionamento;
 - dovrà, in caso di comprovato vizio e/o difetto di produzione, provvedere alla riparazione e/o sostituzione del prodotto nel tempo massimo di 10 (dieci) gg. lavorativi (successivi a quelli di diagnosi) [*o minor termine indicato nell'Offerta tecnica*] a decorrere dalla data di invio della comunicazione della diagnosi effettuata.

Articolo 7

Consegna, Attivazione, collaudo e accettazione

1. La fornitura oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura dovrà essere eseguita dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico ed esattamente nei luoghi indicati nell'Ordinativo di Fornitura.
2. La consegna di ciascuna fornitura da eseguirsi secondo quanto previsto nel paragrafo 5.1 del Capitolato tecnico, si intende comprensiva di ogni onere relativo a trasporto, eventuale imballaggio, asportazione dello stesso, addestramento del personale dell'Amministrazione. Nell'ambito di tale formazione dovranno essere illustrate le corrette procedure per l'utilizzo dello scuolabus e delle apparecchiature consegnate, ivi comprese le procedure ed i termini di manutenzione e di assistenza.

Unitamente alla consegna dei Prodotti oggetto della fornitura il Fornitore dovrà provvedere a fornire copia della seguente documentazione tecnica:

- schemi e figurini descrittivi del prodotto;
 - libretto d'uso e manutenzione dello scuolabus (contenente il programma degli interventi di manutenzione ordinaria ovvero la tipologia e la frequenza degli interventi/controlli di manutenzione, necessari per assicurare il corretto funzionamento dello scuolabus, indicati nel piano di manutenzione allegato all'Offerta Tecnica);
 - copia del certificato di omologazione del mezzo rilasciato dall'ispettorato della Motorizzazione o copia del certificato di approvazione della Motorizzazione in caso di collaudo in un unico esemplare;
 - elenco ed ubicazione delle strutture di assistenza di proprietà e/o convenzionate con il Fornitore. L'elenco potrà essere sostituito da apposito call center o numero verde idoneo ad indicare l'elenco e l'ubicazione delle strutture di assistenza sopra menzionate.
3. In esecuzione di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore dovrà effettuare, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, la consegna entro e non oltre il termine di 150 (centocinquanta) giorni solari a decorrere dalla "data ordine" o nel

tempo inferiore di cui all'Offerta Tecnica [*relativa a ciascun lotto*]. Il numero minimo di consegne totali mensili [*per ciascun lotto*] che il Fornitore dovrà garantire è pari a **3 veicoli per il lotto 1 e pari a 5 veicoli per i lotti 2 e 3** ovvero quello minore se indicato in offerta tecnica. Se il numero di consegne richieste dovesse eccedere i quantitativi minimi stabiliti, il Fornitore potrà programmare le consegne gradualmente, seguendo l'ordine cronologico con cui sono stati emessi gli Ordinativi di fornitura dalle Amministrazioni ordinanti. Nell'ipotesi in cui sia stato raggiunto il numero massimo di ordini mensili, il Fornitore dovrà comunicare alle Amministrazioni o ai soggetti interessati l'impossibilità di rispettare il termine di consegna stabilito nel presente documento (o quello inferiore eventualmente indicato in sede di Offerta Tecnica) e la data prevista per la consegna. L'Amministrazione o i soggetti hanno la facoltà di annullare l'Ordinativo di fornitura entro il termine di un giorno lavorativo, scaduto tale termine l'Ordinativo di Fornitura sarà irrevocabile e il Fornitore sarà tenuto a darvi seguito, nei termini e modi previsti dal Capitolato Tecnico e dalla presente Convenzione. Scaduto il predetto termine, il Fornitore dovrà assegnare all'Ordinativo di fornitura un numero progressivo e sarà tenuto, entro 2 (due) giorni lavorativi, a darne conferma all'Amministrazione o al soggetto ordinante tramite comunicazione via fax o via e-mail (qualora l'Amministrazione o il soggetto richiedente abbia comunicato il relativo indirizzo), riportando sul documento di conferma il numero progressivo assegnato all'Ordinativo, la data di registrazione ed il termine massimo per la consegna degli scuolabus secondo i termini di cui sopra. I tempi di consegna di cui sopra potranno essere prorogati come riportato di seguito:

- 15 giorni (quindi: 165 giorni solari a decorrere dalla "data ordine") nel caso in cui il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di fornitura e la data di consegna prevista includa il periodo delle festività natalizie (dal 22/12 al 6/1);
- 30 giorni (quindi: 180 giorni solari a decorrere dalla "data ordine") nel caso in cui il periodo che intercorre tra il momento di irrevocabilità dell'Ordinativo di fornitura e la data di consegna prevista includa il mese di agosto;

- 30 giorni (quindi: 180 giorni solari a decorrere dalla “data ordine”) nel caso in cui l'ordinativo inviato dall'Amministrazione includa una delle seguenti opzioni di prodotto: rallentatore elettromagnetico, sospensioni pneumatiche e soluzione per il trasporto dei disabili.

Il Fornitore dovrà inviare, con almeno 15 (quindici) giorni di anticipo, comunicazione scritta all'Amministrazione della disponibilità a consegnare il/i veicolo/i ordinato/i. Entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione l'Amministrazione ordinante dovrà dare autorizzazione alla consegna che dovrà avvenire, salvo diversa indicazione ricevuta da parte dell'Amministrazione, non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di messa a disposizione del/i veicolo/i da parte del Fornitore. All'atto della consegna del veicolo l'Amministrazione dovrà dimostrare il possesso della idonea copertura assicurativa (esibizione del tagliando dell'assicurazione o altro documento atto ad attestare l'avvenuta assicurazione del mezzo). Per ogni consegna dovrà essere redatto un apposito verbale di consegna, sottoscritto da un incaricato dell'Amministrazione e da un incaricato del Fornitore, nel quale dovranno essere riportati: la “Data ordine”, la data dell'avvenuta consegna, il numero progressivo dell'Ordinativo di fornitura, il numero progressivo di consegna (assegnato dal Fornitore), gli scuolabus e le eventuali opzioni oggetto del verbale di consegna ed il numero degli scuolabus e delle eventuali opzioni oggetto dell'Ordinativo.

4. Per l'esecuzione dei servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore si obbliga, a propria cura, spese e rischio, ad attivare i servizi oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura e, comunque, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico, nel termine stabilito nell'offerta, e comunque tutto alle modalità e termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali.
5. Con riferimento al singolo contratto attuativo, ciascuna Amministrazione Contraente procederà ad effettuare la verifica di conformità e funzionalità delle forniture oggetto dell'Ordinativo di Fornitura; tale verifica, che potrà essere eseguita anche a campione, verrà effettuata, su richiesta di ciascuna Amministrazione Contraente secondo le modalità e le specifiche stabilite nel paragrafo 8.2 del Capitolato Tecnico.

6. I collaudi di cui al precedente comma si intendono positivamente superati solo se le verifiche di funzionalità abbiano dato esito positivo ed i beni siano risultati conformi alle prescrizioni del Capitolato Tecnico; tutti gli oneri e le spese dei collaudi sono a carico del Fornitore.
7. Nel caso di esito positivo del collaudo, la data del relativo verbale verrà considerata quale “Data di accettazione” della fornitura, salvo diverso accordo tra l’Amministrazione Contraente ed il Fornitore sulla data di inizio dell’erogazione.
8. Nel caso di esito negativo del collaudo e/o di esito negativo delle verifiche di funzionalità effettuate in corso d’opera a norma del successivo comma, il Fornitore dovrà intervenire al fine di rimuovere le difformità riscontrate e/o svolgere ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato, salvo in ogni caso l’applicazione delle penali di cui oltre.
9. Le Amministrazioni Contraenti e/o la Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, potranno effettuare [*per ogni singolo lotto*] verifiche ulteriori rispetto a quelle sopraindicate, anche in corso d’opera, per l’accertamento della conformità delle forniture rese disponibili.

Articolo 8

Servizi connessi, opzionali e livelli di servizio

1. Il Fornitore è tenuto a prestare il servizio di manutenzione e assistenza, qualora richiesto, per tutta la durata dei singoli Contratti di Fornitura e alle modalità ed ai termini stabiliti nella presente Convenzione, nel Capitolato Tecnico e/o, se migliorative, nell’Offerta Tecnica. Resta inteso che, qualora gli interventi di assistenza e manutenzione dovessero comportare una interruzione della fornitura, gli interventi stessi dovranno essere effettuati dal Fornitore in orario non lavorativo per le Amministrazioni Contraenti, salvo diverse indicazioni delle Amministrazioni medesime.
2. Con riferimento ai Livelli di servizio il Fornitore è obbligato, pena l’applicazione delle penali di cui oltre, all’adempimento dei servizi di garanzia nonché di assistenza e manutenzione nell’ipotesi di manutenzione su chiamata/straordinaria secondo le seguenti modalità:
 - il guasto dovrà essere diagnosticato entro un massimo di 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di comunicazione del malfunzionamento;

- la funzionalità del Prodotto dovrà essere ripristinata nel tempo massimo di 10 (dieci) giorni lavorativi (successivi a quelli di diagnosi) a decorrere dalla data in cui il Fornitore comunicherà per iscritto all'Amministrazione contraente la diagnosi effettuata.
3. Il Fornitore si impegna a mettere a disposizione dell'Amministrazione e/o del soggetto ordinante, entro la data di attivazione della presente Convenzione, un apposito "Call-Center" (*Servizio ricezione chiamate*) e/o Numero verde che funzioni da centro di ricezione e gestione delle chiamate relative agli Ordinativi e/o alla richiesta di informazioni attinenti gli Ordinativi stessi, nonché le informazioni in merito alla rete di assistenza di cui al paragrafo 5.3.1 del Capitolato tecnico. Gli orari di ricezione delle chiamate saranno, per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, dalle ore 8:30 alle ore 17:30. Le chiamate effettuate oltre le 17:30 dovranno essere registrate mediante segreteria telefonica e si intenderanno come ricevute alle ore 8:30 del giorno lavorativo successivo. Tale "*Servizio ricezione chiamate*" avrà un numero telefonico ed uno di fax dedicati a tale servizio.
 4. La Consip si riserva il diritto di verificare in ogni momento l'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi della/e Amministrazione/i Contraente/i, e di richiedere al Fornitore, oltre a quanto indicato nel Disciplinare di gara e nell'allegato sub "A" al Capitolato Tecnico, l'elaborazione di reports specifici anche in formato elettronico e/o in via telematica, da inviare a Consip entro 15 giorni dalla data di richiesta, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
 5. Il monitoraggio di tutte le attività relative alla Convenzione è effettuato dalla Consip S.p.A. mediante l'uso di nuove tecnologie e soluzioni organizzative, anche attraverso strumenti di "Information Technology", adottate in base alle esigenze di volta in volta individuate dalla/e Amministrazione/i Contraente/i e/o dalla Consip; a tal fine, il Fornitore si impegna a prestare piena collaborazione per rendere possibile dette attività di monitoraggio, per quanto di sua competenza.
 6. Il Fornitore si impegna a fornire alla Consip alcuni dati a fini reportistici con riguardo agli ordini ricevuti ed alla loro fatturazione. I predetti dati di rendicontazione e monitoraggio delle forniture prestati dovranno essere forniti sotto forma di file sequenziale, eventualmente partizionabile, secondo tracciato e

modalità fissati da Consip. L'indicazione analitica dei dati che verranno richiesti dalla Consip, le modalità di invio, l'indirizzo di destinazione sono contenuti nel documento allegato sub "B" al Capitolato tecnico.

Articolo 9

Corrispettivi e modalità di pagamento

1. I corrispettivi dovuti al Fornitore dalle singole Amministrazioni Contraenti per la prestazione delle forniture oggetto di ciascun Ordinativo di Fornitura sono indicati nell'Offerta Economica.
2. Tali corrispettivi sono dovuti dalle Amministrazioni Contraenti al Fornitore a decorrere dalla "Data di accettazione" di cui al precedente articolo 2 "Definizioni". I predetti corrispettivi [*relativamente a ciascun lotto*] sono comprensivi dei servizi connessi e comunque di ogni altra attività contrattuale stabilita nella presente Convenzione e nel Capitolato Tecnico.

Resta inteso che i prezzi delle *Opzione di prodotto* e delle *Opzione di servizio* sono dovuti [*per ciascun lotto al quale la presente Convenzione si riferisce*] solo se tali opzioni sono espressamente richieste dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo di Fornitura.

3. I predetti corrispettivi saranno corrisposti dalle Amministrazioni Contraenti secondo la normativa vigente in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti e, comunque, a 60 (sessanta) giorni dalla data fine mese di ricevimento della fattura e dell'eventuale documentazione di cui all'articolo 9 delle Condizioni Generali, e accreditati, a spese dell'Amministrazione Contraente, sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore presso _____, A.B.I. _____, C.A.B. _____.
4. Alle Amministrazioni Contraenti che verseranno gli importi indicati nelle fatture mediante bonifico permanente (RID) sul conto corrente indicato al precedente comma 3, il Fornitore applicherà uno sconto pari a _____.
5. Alle Amministrazioni Contraenti che, all'atto dell'invio dell'Ordinativo di Fornitura avranno preventivamente riconosciuto – ai sensi dell'art. 117, comma 4, D.Lgs. n. 163/2006 - al Fornitore la facoltà di cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dalla regolare esecuzione del contratto di fornitura, nelle modalità e nei termini di cui ai successivi commi, il Fornitore applicherà uno sconto pari a _____, fatto salvo quanto previsto alle Condizioni Generali e

quanto stabilito all'art. 117 D.Lgs. n. 163/2006. Qualora, l'Amministrazione Contraente riconosca successivamente la possibilità di cessione, il Fornitore avrà facoltà di applicare il medesimo sconto.

Articolo 10

Penali

1. *[Con riferimento a ciascun lotto]* Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi di consegna della fornitura dei Prodotti e delle eventuali Opzioni di prodotto indicati nel precedente articolo 7 ovvero a quelli inferiori indicati dal Fornitore nell'Offerta Tecnica, eventualmente prorogati ai sensi del paragrafo del 5.1 Capitolato tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento), del corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o del ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
2. Il rispetto dei termini di consegna e, conseguentemente il pagamento della penale prevista nel precedente comma per il caso di ritardo nell'adempimento, non potranno essere richiesti al Fornitore, qualora sia stato superato il numero complessivo di Prodotti ordinabili mensilmente cui il Fornitore si è obbligato per effetto della presente Convenzione, secondo quanto previsto nel paragrafo 5.1 del Capitolato Tecnico ovvero, se migliorativo, secondo quanto previsto in offerta. Pertanto, nell'ipotesi in cui sia stato raggiunto il predetto numero massimo mensile, il Fornitore, al fine di evitare l'applicazione della penale di cui al precedente comma, dovrà tempestivamente comunicare alle Amministrazioni richiedenti l'impossibilità di rispettare il termine di consegna e la data prevista per la consegna. In tal caso, resta ferma la facoltà di Consip S.p.A. di verificare la correttezza della pianificazione mensile e della schedulazione comunicata alle Amministrazioni interessate.
3. *[Con riferimento a ciascun lotto]* Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto al termine stabilito per l'eliminazione della non conformità o la sostituzione dei beni oggetto di collaudo negativo, di cui al paragrafo 8.2 del Capitolato tecnico il fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione contraente una penale pari allo 0,05% (zero virgola zero cinque per cento) del

corrispettivo della fornitura oggetto dell'inadempimento o ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4. *[Con riferimento a ciascun lotto]* Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all'Amministrazione Contraente, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini massimi quali Livelli di Servizio (di diagnosi e di intervento) previsti al precedente art. 8, in adempimento agli obblighi dei servizi di garanzia nonché di assistenza e manutenzione, il Fornitore è tenuto a corrispondere all'Amministrazione Contraente una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento), per il lotto n. 1, allo 0,2% (zero virgola due per cento), per il lotto n. 2 ed allo 0,3% (zero virgola tre per cento), per il lotto n. 3 del corrispettivo della fornitura per ogni Prodotto in relazione al quale si è verificato l'inadempimento o il ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.
5. *[Con riferimento a ciascun lotto]* Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nella presente Convenzione, nel Bando di gara, nel Disciplinare, nel Capitolato Tecnico e negli Ordinativi di Fornitura.
In tali casi le Amministrazioni applicheranno al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e agli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
6. *[Con riferimento a ciascun lotto]* Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile alla Consip S.p.A. ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti nella presente Convenzione e/o nel Capitolato Tecnico:
 - a) nella fornitura del materiale e dei dati necessari per la creazione dell'area riservata alla presente Convenzione nel Sito delle Convenzioni, come meglio specificato al paragrafo 9 del Capitolato Tecnico;
 - b) nella trasmissione della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei consumi ed il controllo della spesa di cui all'articolo 8 della presente Convenzione ed al paragrafo 5.5 del Capitolato Tecnico;
 - c) per l'attivazione del Call Center di cui all'articolo 8 della presente Convenzione ed al paragrafo 5.4 del Capitolato Tecnico;

il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari a Euro 50,00= (cinquanta/00) per giorno, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

7. *[Con riferimento a ciascun lotto]* Per ogni inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata dalla Consip S.p.A. (o da terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, rispetto all'operatività del Call Center per tutti i giorni dell'anno – esclusi sabato, domenica e festivi – dalle ore 8:30 alle ore 17:30, di cui all'art. 5.4 del capitolato tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00= (cinquecento/00), fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
8. *[Con riferimento a ciascun lotto]* Per ogni inadempimento rilevato ad ogni verifica effettuata dalla Consip S.p.A. (o da terzi da questa autorizzati), non imputabile a forza maggiore o caso fortuito, in merito alle attività del Responsabile del procedimento, così come descritte al paragrafo 7 del Capitolato tecnico, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari ad Euro 500,00= (cinquecento/00), fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno.
9. *[Con riferimento a ciascun lotto]* Per ogni giorno di ritardo, rispetto ai 5 gg. lavorativi previsti per la chiusura del reclamo on-line, così come previsto al paragrafo 5.6 del capitolato tecnico, il Fornitore dovrà corrispondere a Consip S.p.A. Euro 50,00 (cinquanta/00).
10. *[Con riferimento a ciascun lotto]* Per la validità dell'Ordinativo di Fornitura di ciascuna Unità Ordinante, l'Ordinativo medesimo dovrà essere preceduto dalla registrazione della certificazione (anche in via telematica) da parte dell'Amministrazione Pubblica attestante la sussistenza dei necessari poteri di chi sottoscrive (Unità Ordinante), ovvero da una dichiarazione di autocertificazione resa, ai sensi del D.P.R. 445/2000, dalla stessa Unità Ordinante. A tal fine, così come descritto nelle Condizioni generali all'art. 3 comma 4, è obbligo del Fornitore verificare l'avvenuta registrazione, sul Sito delle Convenzioni, del sottoscrittore dell'Ordinativo di Fornitura. Qualora il Fornitore non dovesse assolvere a tale verifica, il Fornitore stesso dovrà corrispondere all'Amministrazione contraente una penale pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni singola Amministrazione non registrata risultante dalla reportistica inviata a Consip S.p.A..

11. *[Con riferimento a ciascun lotto]* Spirato il termine di un giorno lavorativo dall'invio e/o trasmissione dell'ordinativo di fornitura da parte dell'Amministrazione contraente, il Fornitore dovrà assegnare un numero progressivo all'Ordinativo di Fornitura ed è altresì tenuto, entro il giorno lavorativo successivo, e quindi entro 2 (due) giorni lavorativi successivi alla ricezione dell'Ordinativo di Fornitura, a dare conferma all'Amministrazione Contraente, mediante comunicazione a mezzo fax, dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto, indicando in tale contesto il numero progressivo assegnato all'Ordinativo medesimo. Qualora il suddetto termine di due giorni lavorativi successivi all'ordinativo di fornitura non venga rispettato da parte del Fornitore, il Fornitore stesso dovrà corrispondere all'Amministrazione contraente una penale pari ad Euro 25,00 (venticinque/00) per ogni giorno lavorativo di ritardo.
12. Qualora al termine di ciascun ciclo di verifiche ispettive, così come disciplinate nell'Allegato "A" al Capitolato Tecnico, risulti che su più del 75% degli Ordinativi di Fornitura verificati è stata riscontrata una non conformità grave, secondo quanto definito nel suddetto Capitolato, anche su uno solo dei requisiti verificati per ciascun Ordinativo di Fornitura, il Fornitore è tenuto a corrispondere alla Consip S.p.A. una penale pari allo 0,1% (zero virgola uno per cento) del valore complessivo degli Ordinativi di fornitura per i quali è stata rilevata una non conformità grave.

Articolo 11

Cauzione

1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro _____ = (_____/00), secondo le modalità e condizioni stabilite nelle Condizioni Generali. Il documento attestante l'avvenuta parziale esecuzione delle prestazioni contrattuali - in base al quale è possibile l'effettuazione dello svincolo parziale della detta garanzia - è emesso da Consip con cadenza annuale.
2. Oltre a quanto previsto al precedente comma, a garanzia del pagamento delle verifiche ispettive nella misura previste, il Fornitore medesimo presta una cauzione pari ad un importo di Euro _____ .
3. Ferma restando l'operatività della garanzia di cui al comma 2 per tutta la durata

della Convenzione e dei singoli contratti attuativi, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell'obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, la Consip S.p.A. procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate in ordine al pagamento dei costi delle predette verifiche ispettive.

Articolo 13

Risoluzione

1. Oltre a quanto previsto nelle Condizioni generali, costituiscono ulteriori cause di risoluzione:
 - a) qualora attivazione e/o il cattivo funzionamento del Servizio di Call Center di cui al precedente articolo 8 si protragga per oltre 30 giorni dalla data di stipula della Convenzione;
 - b) mancata accettazione da parte di Consip S.p.A. del prodotto sostitutivo e/o mancanza del prodotto sostitutivo di cui al paragrafo 2 del capitolato tecnico;
 - c) mancata operatività dei centri di servizio indicati dal Fornitore.
2. Inoltre, costituisce causa di risoluzione dei singoli contratti di fornitura l'ulteriore esito negativo del secondo collaudo effettuato su Prodotti già risultati non conformi o non funzionanti all'esito del primo collaudo.

[La risoluzione del rapporto contrattuale relativo ad uno o più lotti non comporterà la risoluzione degli altri lotti per i quali la presente Convenzione continuerà ad essere pienamente valida ed efficace].

Articolo 14

Divieto di Subappalto

[da inserire se il subappalto è vietato]

1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Subappalto

[da inserire se il subappalto è autorizzato]

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

_____.

2. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate.

Articolo 15

Responsabile del Servizio

1. Il Responsabile del Servizio nominato dal Fornitore per l'esecuzione della presente Convenzione, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della Consip S.p.A., per quanto di propria competenza, e quindi, avrà la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore.

Articolo 16

Evoluzione tecnologica

1. Come meglio descritto al paragrafo 2 del Capitolato tecnico, il Fornitore si impegna ad informare la Consip S.p.A. e/o le Amministrazioni Contraenti sulla evoluzione tecnologica delle forniture oggetto della Convenzione e delle conseguenti possibili modifiche migliorative da apportare ai servizi/forniture stessi.
2. Il Fornitore potrà formulare la proposta in merito alle sopra citate modifiche migliorative, che verrà valutata dalla Consip S.p.A.. Solo a seguito dell'esito positivo della verifica di conformità del nuovo prodotto/servizio offerto con quanto dichiarato in sede di offerta, il Fornitore sarà autorizzato ad effettuare la relativa sostituzione.
3. In caso di comunicazione da parte del Fornitore dell'impossibilità di fornire i prodotti oggetto della Convenzione a causa della messa fuori produzione degli stessi, Consip S.p.A. si pronuncerà entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione della predetta comunicazione, termine che deve intendersi sospeso in caso di richiesta di chiarimenti.

Articolo 17

Clausola finale

1. La presente Convenzione ed i suoi Allegati (ivi incluse le Condizioni Generali) costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone

negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto ed ai suoi Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole della Convenzione e/o delle Condizioni Generali e/o dei singoli contratti attuativi non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) da parte della Consip S.p.A. e/o delle Amministrazioni Contraenti non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
3. Con la presente Convenzione si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le Parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi e sopravvivrà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le Parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.

Roma, li ____ ____

CONSIP S.p.A.

Dott. Danilo Oreste Broggi

IL FORNITORE

Il legale rappresentante

Il sottoscritto, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Fornitore dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

- con riferimento alla presente Convenzione:

Articolo 4 (Oggetto della Convenzione); Articolo 5 (Durata); Articolo 6 (Obbligazioni

specifiche del Fornitore); *Articolo 7 (Consegna, Attivazione, collaudo e accettazione)*; *Articolo 8 (Servizi connessi)*; *Articolo 9 (Livelli di servizio)*; *Articolo 10 (Corrispettivi e modalità di pagamento)*; *Articolo 11 (Penali)*; *Articolo 12 (Cauzione)*; *Articolo 13 (Risoluzione)*; *Articolo 17 (Clausola finale)*;

- con riferimento alle Condizioni Generali, allegate alla presente Convenzione:

Articolo 3 (Utilizzazione della Convenzione e modalità di conclusione); *Articolo 5 (Obbligazioni generali del Fornitore)*; *Articolo 7 (Reclami on-line e verifiche ispettive)*; *Articolo 9 (Importi dovuti e fatturazione)*; *Articolo 12 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali)*; *Articolo 13 (Condizioni e modalità di rilascio della cauzione)*; *Articolo 15 (Risoluzione)*; *Articolo 16 (Recesso)*; *Articolo 17 (Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa)*; *Articolo 18 (Prescrizioni relative al Subappalto)*; *Articolo 19 (Divieto di cessione del contratto)*; *Articolo 20 (Brevetti industriali e diritti d'autore)*; *Articolo 21 (Foro competente)*; *Articolo 22 (Trattamento dei dati personali)*; *Articolo 23 (Codice Deontologico)*, *Articolo 24 (Ulteriore condizione risolutiva espressa)*.

Roma, li ____ ____

IL FORNITORE

Il legale rappresentante
